

**COPIA**



**CILSE**

**Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico**  
**Organismo Composizione della Crisi**

*Con Competenza territoriale nel circondario del*

**Tribunale**

**di**

**Reggio Calabria**

**\*\*\*\*\***

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI  
DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART. 9, COMMA 2 E  
COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012**

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del Piano del Consumatore  
(art. 7, comma 1-bis, L. 3 del 2012)**

**Debitore:** nato a Reggio Calabria il \_\_\_\_\_ e residente a Reggio Calabria in \_\_\_\_\_  
snc (già v \_\_\_\_\_ (RC)  
**CF:** \_\_\_\_\_

**GESTORE DELLA CRISI:**

Dott. Spanò Antonino, nato a Reggio Calabria il 29/01/1969, con studio sito in Reggio Calabria in Via Demetrio Tripepi n. 92, 89125 (RC), Tel./Fax 0965 883448, iscritto all'Albo ODCEC di Reggio Calabria al n. 327/A.  
PEC: nino.spano@legalmail.it

**AVVOCATO PROCEDURA:**

Avv. Surace Barbara - Via Trieste, 1 - 89127 Reggio Calabria (RC)  
Mail: barbara.surace@hotmail.it  
PEC: avvbarbarasurace@pec.it  
Tel./Fax. 0965 555184 Cell. 3298155584  
C.F: SRCBBR78R56H224Y

**AUSILIARIO DELL'OCC:**

Valeria Ileana Criserà nata a Reggio Calabria il 22.06.1992 ed ivi residente in Via Casa Savoia, 5 - 89135,  
C.F. CRSVRL92H62H224S, Tel. 3476815543

---

**Dott. Antonino Spanò**

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CILSE - REGGIO CALABRIA ISCRITTO AL N. 264 DELLA SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DEL D.M. 202/2014

PROCEDIMENTO REGISTRO DEGLI AFFARI OCC CILSE REGGIO CALABRIA: N. 13/2020

Data apertura pratica OCC: 28/12/2020

Data nomina Gestore OCC: 28/12/2020

Da ALL. N° 0 - 1 - 1A - 1B - 1D

### Sommario

PREMESSO CHE .....	4
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore .....	7
Tabella 1: Dati anagrafici .....	7
Autocertificazione di Residenza - Stato di Famiglia .....	8
Certificato del Casellario Giudiziale .....	9
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore .....	10
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni .....	10
Tabella 2: Riassunto situazione debitoria .....	12
Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria .....	12
Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di crediti impignorabili .....	14
Inesistenza di atti in frode ai creditori .....	17
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori .....	18
Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni .....	18
Graduazione dei crediti e percentuali di soddisfazione .....	18
Informazioni economico patrimoniali .....	19
Inventario beni mobili .....	20
Inventario beni immobili .....	21
Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore .....	22
Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali .....	22

## **Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tabella 6: Dati Redditali anno 2020.....	23
Tabella 7: spese medie mensili anno 2020.....	24
Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	26
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte.....	27
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA .....	29
Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.....	30
Eventuale alternativa liquidatoria .....	30
Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti.....	32
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria .....	33
Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore .....	33
Prerogativa del Piano .....	36
CONCLUSIONI.....	36
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	38
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE.....	39
ALLEGATO C: ELENCO CREDITORI .....	40
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA .....	41
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI.....	42
Pagamento Compensi e Spese Procedura .....	42
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario .....	43
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	47

PREMESSO CHE

- 1) Il sottoscritto Dott. Spanò Antonino, nato a Reggio Calabria il 29/01/1969, con studio in Reggio Calabria in Via Triepi 92, C.F. SPNNNN69A29H224I, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Reggio Calabria al num. 327/A è stato nominato dall'OCC CILSE - Centro Italiano Lotta al Sovraindebitamento Economico con Competenza territoriale nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da \_\_\_\_\_ nato a Reggio Calabria il \_\_\_\_\_ e residente a Reggio Calabria in Via \_\_\_\_\_ professione operaio (Debitore), che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge<sup>1</sup>;
- 2) il sig. \_\_\_\_\_ ha presentato in data 01/12/2020 domanda per l'accesso alla procedura di Liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012;
- 3) il sig. \_\_\_\_\_ con istanza presentata dall'avvocato Barbara Surace in data 22/12/2020 ha chiesto di rinunciare al ricorso RGR N. 3/2020 relativo alla proposta di piano liquidazione per infattibilità/improcedibilità;
- 4) il Giudice delegato Dott. Stefano Cantone in data 28/12/2020, rilevato che non era stato ancora emesso il decreto che dispone sull'apertura della predetta procedura la cui udienza era fissata per la data del 19/01/2021, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di ammissione alla procedura di liquidazione R.G. N. 3/2020 ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

il sottoscritto, per quanto premesso ed in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- \_\_\_\_\_ che, secondo una pronuncia del Tribunale di Prato emessa in data 28/09/2016 N. R.G. 9/2016, "[...] nell'art. 7, co. 2, lett. b) l. n. 3/2012 [...] la proposta non è ammissibile quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo". L'interpretazione del sintagma "aver fatto ricorso", nonostante la genericità della formulazione, non può che essere riferibile - come evidenziato in un recente intervento del giudice di

---

<sup>1</sup> La nozione di "consumatore" in questione è quella rinvenibile all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: "il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

## **Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

legittimità (Cass. n. 1869/2016) - alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura. Ora è indubitabile che nell'ambito delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012 - ferme restando le peculiarità riconducibili ai diversi archetipi della legge fallimentare sui quali le stesse sono modellate - gli effetti minimi della procedura non possono che prodursi con il decreto di apertura<sup>2</sup>. Pertanto, non essendo stato emesso il decreto di apertura della liquidazione presentata in data 01.12.2020 e poi ritirata in data 22.12.2020 causa infattibilità/improcedibilità, il debitore non ha beneficiato degli eventuali effetti prodotti dalla stessa e può pertanto presentare l'istanza di accesso alla procedura del piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, L. 3 del 2012, considerato che "ogniquale volta (in conseguenza del rigetto dell'omologazione per inammissibilità per motivi diversi dagli atti di frode, per mancata approvazione da parte dei creditori, per improcedibilità ovvero per rinuncia alla domanda) il debitore non abbia beneficiato in via definitiva degli effetti delle procedure ex L. n. 3/2012, si ritiene che lo stesso possa - senza dover attendere il decorso dei cinque anni - domandare la liquidazione del patrimonio, così come depositare nuova proposta di accordo o di piano del consumatore (sussistendo, in quest'ultimo caso, i presupposti soggettivi)"<sup>3</sup>.

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

<sup>2</sup> Tribunale di Prato 28 settembre 2016, N. R.G. 9/2016 (ALL. N°42)

<sup>3</sup> <https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/21/crisi-da-sovraindebitamento-nella-giurisprudenza>

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012<sup>4</sup>;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
  - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  - d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
  - e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Reggio Calabria.

---

<sup>4</sup> Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come **sovraindebitamento**: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Tabella 1: Dati anagrafici

	Dati del Debitore
Tipologia	Persona fisica
Titolo Personale	Sig.
Cognome	
Nome	
C.F.	
Comune di nascita	Reggio Calabria
Data di nascita	
Comune di residenza	Reggio Calabria
Indirizzo di residenza	Via già
CAP	
Ruolo Procedura	Debitore

Da ALL. N°0

Autocertificazione di Residenza - Stato di Famiglia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)

nato a REGGIO CALABRIA (RC) il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data di nascita)

residente a REGGIO CALABRIA (RC) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. di essere residente a REGGIO CALABRIA in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
2. che la propria famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone:

N. d'ord	COGNOME e NOME	NASCITA		Rapporto con il/la dichiarante
		LUOGO	DATA	
1				NOGLIE
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003 il sottoscritto è informato : 1) dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto; 2) che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data REGGIO CALABRIA, 08/01/2011

Il DICHIARANTE

La presente dichiarazione **non necessita dell'autenticazione della firma** e sostituisce a tutti gli effetti il certificato di residenza e stato di famiglia destinato alle pubbliche amministrazioni nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d'Ufficio (art. 74 D.P.R. n. 445/2000)

Da ALL. N° 2A



Certificato del Casellario Giudiziale

N. prot. 217/2020


Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.



**PROCURA della REPUBBLICA  
REGGIO CALABRIA**

\*\*\*

**CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI**



Al nome di:

data nascita:

luogo nascita: **REGGIO DI CALABRIA (RC)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 24/01/2020 alle ore 11:32:52:

**NON RISULTANO CARICHI PENDENTI**

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

REGGIO CALABRIA lì, 24/01/2020

Compilatore (345)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dr.ssa Rosa Petri**

(Il Cancelliere)

24/01/2020: 11:32:52

Pagina 1 di 1

Da ALL. N° 3

## ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, tali da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Il sig. \_\_\_\_\_ è coniugato con la signora \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), ed è attualmente un dipendente a tempo indeterminato in congedo non retribuito con un reddito annuo imponibile di circa € 13.643,00.

In data 09/03/1998 il Sig. \_\_\_\_\_ acquista in contanti un immobile dalla ditta di costruzioni Edilgreco di Francesco Greco & C. per la somma di lire 175.000.000 (centosettantacinque milioni) **ALL. N°13 "Atto di Compravendita Abitazione tra \_\_\_\_\_ Società Edilgreco di Francesco Greco & C. del 09.03.1998"**.

Successivamente, la suddetta Ditta, dichiara fallimento (**ALL. N° 13A "Fallimento Edilgreco di Francesco Greco & C. del 17/09/1998 e nomina Curatore Fallimentare del 24/11/1998"**) e la situazione si riversa su coloro i quali avevano acquistato immobili tramite la stessa. L'abitazione viene messa all'asta e l'Istante la acquista per la seconda volta, contraendo un mutuo presso Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) n. 0E53075254275 in data 25/06/2015 di € 50.000,00 da restituire in n. 144 rate di € 389,54 cadauna (**ALL. N° 14 "Contratto di Mutuo ipotecario immobiliare n. 0E53075254275 presso Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) del 25/06/2015"** e **ALL. N° 14A "Decreto trasferimento immobili del 25/06/2015"**).

Nello stesso anno, nel mese di maggio, viene assunto con la qualifica di operaio presso l'ASD Circolo Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria ove precedentemente svolgeva in maniera autonoma la professione di istruttore di tennis. I primi segnali del sovraindebitamento iniziano a manifestarsi nel giugno del 2019 quando, nel decorso post operatorio di un intervento chirurgico al rene dovuto a stenosi del giunto pieloureterale sinistro associata a calcolosi renale sinistra caliceale inferiore (**ALL. N° 16 "Lettera di dimissioni Intervento ricovero 25/06/2019 - 06/07/2019"**), si verifica l'insorgere di un deficit del nervo radiale della mano destra, una semiparesi della stessa, che lo rende permanentemente inidoneo a svolgere l'attività lavorativa: infatti in data 20/12/2019, durante la visita medica necessaria al rientro sul posto di lavoro in seguito al prolungato periodo di malattia, il medico competente Dott. Antonio Domenico Callea dichiara il Sig. \_\_\_\_\_ inidoneo permanentemente all'attività lavorativa, nello specifico alla mansione di operaio ricoperta dal Richiedente (**ALL. N°15 "Certificato di inidoneità lavorativa al**

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

20/12/2019"). Bisogna evidenziare come, fino a tale momento, la sola attività lavorativa svolta dall'Istante (la moglie essendo casalinga non è percettrice di reddito) gli consentiva di far fronte alle spese familiari, tenendo presente come quest'ultimo abbia sempre vissuto pacatamente insieme alla Sig.ra [redacted] non assumendo debiti sproporzionati alle proprie capacità reddituali e onorando le obbligazioni contratte (è necessario sottolineare che il contratto di Mutuo risale al 26/05/2015, alla quale data il Sig. [redacted] svolgeva ancora l'attività lavorativa che gli permetteva di avere a disposizione un'entrata mensile per far fronte al pagamento delle rate). La situazione debitoria ha dunque subito un ulteriore aggravamento in quanto, a seguito della dichiarazione di inidoneità lavorativa, il datore di lavoro del Richiedente ha comunicato l'impossibilità di proseguire la collaborazione professionale ed ha pertanto preannunciato il licenziamento (**ALL. N° 48 "Dichiarazione "ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni" su situazione lavorativa al 14/01/2021"**). La sopraggiunta situazione epidemiologica causa Covid-19 non ha permesso però l'immediato licenziamento: pertanto il Sig. [redacted] continua a risultare dipendente presso l'ASD Circolo Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria, percependo come soli emolumenti la retribuzione di tutte le spettanze ad oggi maturate e alcuni acconti sul Trattamento di Fine Rapporto (è necessario sottolineare che la "ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni" si è impegnata a provvedere al licenziamento nel mese di Marzo 2021, allo scadere del divieto di legge come da **ALL. N°48**). Dal 01/07/2019 l'Istante percepisce un assegno di invalidità categoria IOSPET n. 04200532 di € 515,06 (importo ricalcolato in data 17/08/2020), attualmente unico reddito fisso percepito. Ciò ha determinato nel Ricorrente un'oggettiva difficoltà ad onorare gli impegni economici assunti. Si aggiunga anche che il Richiedente, in conseguenza del grave danno subito a seguito dell'intervento chirurgico, si è trovato a dover sostenere delle spese legali straordinarie per avere intrapreso tutela legale nei confronti della struttura sanitaria presso la quale ha subito l'operazione chirurgica (**ALL. N° 17 "Nomina tribunale periti per consulenza tecnica d'ufficio"** e **ALL. N° 18 "Verbali udienza nomina CTU 22/01/2020 e 19/02/2020"**).

Le vicende avverse che hanno contrassegnato la vita del Sig. [redacted] hanno determinato un'oggettiva difficoltà ad onorare in maniera regolare gli impegni economici assunti, creando una situazione di sovraindebitamento, con un'esposizione debitoria pari a circa € 30.942,97 (**ALL. N°14B "Debito residuo Mutuo ipotecario immobiliare n. 0E53075254275 presso Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) 21/07/2020"**), a cui il Ricorrente non riesce a far fronte.

Per quanto sopra esposto, dalla documentazione allegata, si può ricostruire il percorso economico finanziario che ha interessato l'Istante.

Per fornire un quadro ancora più esplicativo della situazione debitoria del Richiedente, si fornisce l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dai Debitori di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.


**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	€ 30.942,97	100,00%	€ 389,50	100,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a **€ 30.942,97**, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 389,50.

Da ALL. N° 14B



Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione dei creditori, dell'importo del debito residuo e degli allegati di riferimento.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo	Allegato n.
1. Spese Prededucibili	Compensi e spese Gestore della Crisi Compenso Avvocato Barbara Surace	€ 3.685,89 € 2.661,10	1C/1D
2. Mutuo Ipotecario immobiliare	Intesa Sanpaolo S.p.A. accertamenti.fallimentari.isp@pec.intesasanpaolo.com; info@pec.intesasanpaolo.com	€ 30.942,97	20/14/33/14B
<b>Debito residuo totale € 30.942,97 + Spese OCC e Avvocato € 6.346,99 = € 37.289,96</b>			

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

1) **Spese prededucibili:** il totale delle spese relative alla procedura di sovraindebitamento è pari ad € 6.346,99 dettagliati così come di seguito:

- *Compenso Organismo di Composizione della Crisi:* il preventivo include le spese dell'OCC, il compenso del Gestore, il rimborso spese per l'Ausiliario nominato ai fini di collaborazione e formativi ed è determinato in base al D.M: 24.09.2014 N. 202 e D.M: 25.01.2012 n.30 in € 3.021,22 + IVA 22 % pari ad € 664,67 per un totale di € 3.685,89 (da ALL. 1C "Comunicazione preventivo e costi CILSE").

Nel caso in cui siano effettuate forme di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 13, comma 1 della legge 27/01/2012 n. 3, sarà calcolato un ulteriore compenso pari a quello dell'OCC di € 3.685,89 in ragione delle attività liquidatorie svolte.

- *Liquidazione giudiziale compenso Avvocati in ambito civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014:* il compenso dell'Avvocato Barbara Surace è determinato così come di seguito dettagliato (da ALL. 1D "Compenso Avvocato Barbara Surace").

Compenso tabellare	€ 2.225,00
Spese generali (15% su € 2.225,00)	€ 333,75
Cassa avvocati (4% su € 2.558,75 )	€ 102,35
<b>TOTALE COMPENSO</b>	<b>€ 2.661,10</b>

2) **Mutuo ipotecario immobiliare n. 0E53075254275**, concesso a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (coobbligato) in data 25/06/2015 da Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.), per un importo complessivo di € 50.000,00 da restituire in 144 mesi tramite il pagamento di rate mensili di € 394,00. Da quanto si evince dalla CRIF (ALL. N°20 "Riscontro CRIF \_\_\_\_\_ al 10/06/2020") in data 20/04/2018, le condizioni contrattuali del mutuo ipotecario n. 0E53075254275 hanno subito delle modifiche, nello specifico, il contratto ad oggi è identificato con il n. 0846075768944 e la rata mensile ha subito una variazione riducendosi ad € 389,50 con nuova data di fine prevista al 01/08/2027. I seguenti dati sono stati rilevati unicamente dalla CRIF a causa dell'assenza di ulteriore documentazione. A tutela di tale credito vi è un'ipoteca sugli immobili di seguito specificati (ALL. N° 14 "Contratto di Mutuo ipotecario immobiliare n. 0E53075254275 presso Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) del 25.06.2015"):

- *Abitazione principale di tipo civile cat. A/2* sita a Reggio Calabria (RC), in via \_\_\_\_\_ Foglio. Particella: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_;
- *Locale di deposito pertinenza dell'abitazione principale cat. C/2*, sito a Reggio Calabria (RC), in via \_\_\_\_\_ (Foglio: \_\_\_\_\_ Particella: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_).

Nonostante la richiesta da noi effettuata (si veda ALL. N°33 "Corrispondenza PEC Intesa Sanpaolo S.p.A. al 29/05/2020"), il suddetto Istituto non ha mai fornito né le condizioni contrattuali né l'attuale debito residuo, ragion

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

per la quale l'ultimo debito residuo a cui noi facciamo riferimento è quello indicato nell' **ALL. N° 14B** "Debito residuo Mutuo ipotecario immobiliare n. 0E53075254275 presso Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.)", fornitoci dal Debitore, dal quale si evince che il suddetto debito al 21/07/2020 ammontava ad € **30.942,97**.

Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di crediti impignorabili

Dall'esame della documentazione si rileva che:

- a) non esistono "crediti rientranti nella categoria di cui all'art.7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE)", dove per tali crediti si intende:

*"Le risorse proprie dell'Unione europea (UE) sono le principali fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Le sue spese annue non possono superare le sue entrate (cioè gestisce un bilancio in pareggio).*

*Sono previsti tre tipi di risorse proprie:*

- *tradizionali: queste comprendono principalmente i dazi doganali sulle importazioni verso l'UE e le quote sullo zucchero. I paesi mantengono il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di riscossione;*
- *basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): una percentuale dello 0,3 % della base imponibile IVA di ciascun paese dell'UE è trasferita all'UE;*
- *basate sul reddito nazionale lordo (RNL): ogni paese dell'UE trasferisce all'UE un tasso percentuale uniforme del suo RNL. La percentuale è regolata in modo che le entrate complessive corrispondano al livello concordato dei pagamenti. Si tratta della principale fonte di entrate dell'UE."*

Fonte: [https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community\\_own\\_resources.html?locale=it](https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_own_resources.html?locale=it)

- b) Non esistono crediti rientranti nella categoria dei "crediti impignorabili" dove per tali crediti si intende:

*"Art. 545. C.p.c.*

*Crediti impignorabili.*

*Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).*

*Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).*

*Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).*

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

*Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5).*

*Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6).*

*Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; C.p.c. 514] (7).*

*Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8).*

*Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9).*

*Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).*

---

*(1) Comma così sostituito dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».*

*(2) Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.*

*(3) Comma così modificato dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».*

*(4) Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.*

## **Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

(6) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost. Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

(8) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(9) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

Lo scopo dell'art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa.



## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

*La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Corte Cost. 3 dicembre 2015 n. 248*

*Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato.*

*Nel caso in cui l'accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti. Allo stato della legislazione e della giurisprudenza, dunque, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme idonee a garantire l'impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite. Corte Cost. 15 maggio 2015 n. 85*

*Le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c., in materia di concorso simultaneo di vincoli espropriativi "interno" (nel senso che operano nel medesimo processo esecutivo), possono trovare applicazione anche all'ipotesi di concorso "esterno" (ovvero nel caso in cui i vincoli siano imposti in procedure esecutive distinte, da diversi creditori con diversa causa petendi), essendo irrilevante che i creditori agiscano o meno nel medesimo procedimento esecutivo;*

*In tale ipotesi, appare evidente che l'adozione di vincoli espropriativi disposti, con ordinanza irrevocabile, nell'ambito di un precedente procedimento non possa che riverberarsi sui crediti vantati nell'ambito di procedure cautelari successive, nell'ambito delle quali non potrà non tenersi conto della riduzione o eliminazione della parte apprensibile. Tale temperamento incide necessariamente anche sull'operatività dell'art. 686 c.p.c. (conversione del sequestro conservativo in pignoramento). Corte Conti 28 luglio 2014 n. 40."*

*Fonte: Codice di procedura Civile*

### Inesistenza di atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione di atti in frode si intende con valenza ingannevole e presuppone che il Debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. È pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'Istante, che il sig. \_\_\_\_\_ non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; purtroppo, a causa della sopravvenuta inidoneità lavorativa e la conseguente diminuzione del reddito, il Debitore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte (ALL. N° 45 "Autodichiarazione atti in frode \_\_\_\_\_ del 15/12/2020").

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalle Isppezioni Ipotecarie sul Debitore e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori.

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo giudicante anche in merito alla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni: si evidenzia pertanto che l'Istante ha sempre cercato di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e, nel momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo ipotecario immobiliare, ha sempre fatto affidamento alle proprie risorse economiche per farvi fronte.

Gli elementi su esposti provano quindi la diligenza del Debitore che, nonostante la gravante situazione economica scaturita dalla sopraggiunta inidoneità lavorativa, ha faticosamente, nei limiti delle proprie possibilità e fino a quando la situazione reddituale l'ha garantito, adempiuto alle obbligazioni con il reddito mensile percepito.

Graduazione dei crediti e percentuali di soddisfazione

La normativa attuale non presenta alcuna indicazione specifica in merito alla modalità da seguire nella ripartizione; tuttavia, è possibile fare riferimento al Codice Civile applicando pertanto il sistema di graduazione dei crediti di cui all'art. 2741 comma 1 e 2 del c. c. che cita testualmente: *"I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche"*. Pertanto, le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste in funzione della tipologia del credito e del relativo diritto di prelazione. Il diritto di prelazione è dunque la possibilità, da parte di un soggetto, di beneficiare di un trattamento privilegiato rispetto ad altri. Seguendo questo principio, è necessario effettuare innanzitutto una distinzione tra *Creditori Privilegiati* e *Creditori Chirografari*. I primi sono rappresentati dai creditori muniti di una prelazione, che hanno diritto ad essere preferiti in sede di distribuzione del ricavato, dove per prelazione si intende, come precedentemente specificato, la presenza di privilegi, pegni e ipoteche (art. 2741 comma 1 e 2 c.c.); i secondi, invece, sono i creditori che non sono assistiti da cause di prelazione e pertanto concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza e saranno soddisfatti successivamente ai creditori privilegiati. Un'ulteriore precisazione è necessaria ai fini della piena comprensione delle percentuali di riparto: considerando l'art. 13, comma 4-bis, legge 27 gennaio 2012, n.3, ne consegue che le spese della procedura, tra cui l'eventuale compenso al Liquidatore e ai professionisti che a vario titolo hanno partecipato alle operazioni di liquidazione (rif. *"Eventuale alternativa liquidatoria"*) e alla redazione del piano stesso, saranno posti sullo stesso piano dei privilegiati nel riparto e godranno di analogo livello di preferenza. L'ipotesi di riparto implementata nel Piano in oggetto tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione. Pertanto, facendo riferimento all'art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012, la regola generale sancisce che i crediti muniti di

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

privilegio, pegno e ipoteca debbano essere soddisfatti integralmente. Esistono però delle macro eccezioni tra cui la prima, di nostro interesse, che attesta la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente *“allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”* (art. 7, comma 1, L. n. 3/2012). Più semplicemente, tali crediti possono non essere soddisfatti integralmente quando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapienza del bene o del diritto in caso di liquidazione. Nella fattispecie, tenuto conto che in un'eventuale vendita all'asta in media *“le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare”* (da *“I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito”* di Bianca Lucia Mazzei da *“Il Sole 24 Ore” ALL. N°39*), e che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad € 48.927,00, importo calcolato sommando i valori di stima dell'abitazione principale e del locale di pertinenza, rispettivamente € 46.116,00 ed € 2.811,00 ( si veda *ALL. N° 30 “Valutazione abitazione principale da “Borsino Immobiliare” al 29/12/2020”* e *ALL. N° 40 “Valutazione locale di deposito da Borsino Immobiliare al 21/12/2020”*), nella migliore delle ipotesi di vendita, considerato un abbattimento del 60% del valore con un ricavato stimato ad € 19.570,80, non sarebbe stato possibile soddisfare Intesa Sanpaolo S.p.A in percentuale maggiore rispetto a quella stabilita. Pertanto, nel caso del mutuo ipotecario immobiliare n. **0E53075254275**, è evidente come la percentuale di soddisfazione stabilita (63,500%) sia stata calcolata cercando di rispettare l'attuale valore dell'immobile (*ALL. N° 30*) e di un'eventuale vendita all'asta riuscendo peraltro, con il nuovo piano di ammortamento previsto, ad estinguere il debito anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale prevista per il 01/08/2027 (i dati relativi al mutuo ipotecario immobiliare sono stati rilevati dall' *ALL. N° 20 “Riscontro CRIF al 10/06/2020”*).

### Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Per la titolarità immobiliare ed eventuali gravami come ipoteche, pignoramenti e note di cancellazione di ipoteche totali o parziali si veda *ALL. N° 4A “Ispezioni ipotecarie al 18/12/2020”*.

Inventario beni mobili

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Specifiche	Anno immatric.	KM	Valore di Stima /Importo
Autovettura <sup>1</sup>	Citroën C3 1.4 HDi 70 CV Classique - KM 184.202	100,00%	1	Targa	2004	184.202	€ 2.000,00
Motociclo <sup>2</sup>	Piaggio M38 var. 1 - KM 185.378	100,00%	1	Targa	2006	-	€ 898,00
Titoli (Azioni, BOT, CCT etc. ) <sup>3</sup>	Reddito disponibile per Piano	100,00%	-	N° Conto 005361RM712	-	-	€ 11.082,72

Di seguito il dettaglio dei beni mobili.

- 1) Autovettura - Citroën C3 1.4 HDi 70 CV Classique - - KM 184.202 (ALL. N°32 "Dati automobile Citroen e motociclo Piaggio").

**Valore di stima € 2.000,00:**

valutazione effettuata tenendo conto delle caratteristiche del bene, ovvero tipologia, anno di immatricolazione, km percorsi, condizioni generali (valutazione effettuata il 04/11/2020 da "autounce" <https://www.autounce.it/> ALL. N° 32B).

- 2) Motociclo - Piaggio M38 var. 1 - - KM 185.378 (ALL. N° 32 "Dati automobile Citroen e motociclo Piaggio").

**Valore di stima € 898,00:**

valutazione effettuata tenendo conto delle caratteristiche del bene, ovvero tipologia, anno di immatricolazione, km percorsi, condizioni generali (valutazione effettuata il 05/11/2020 da "LISTINI E QUOTAZIONI USATO PIAGGIO - motousate.it" <https://www.motousate.it/> ALL.N° 32C).

- 3) Conto titoli FV INSIEME FACILE n° 005361RM712 intestato a .. presso Banca FIDEURAM, importo € 11.082,72 (ALL. N° 38 "Dettaglio conto titoli FV Insieme Facile n. 005361RM712").

Inventario beni immobili

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Percentuale di proprietà dell'immobile	Valore di Stima*	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Foglio	Part.	Sub	Consistenza	Superficie	Rendita
Immobile a destinazione ordinaria <sup>1</sup>	Abitazione di tipo civile cat. A/2	100,00%	€ 46.116,00	RC	Reggio Calabria				5,5 vani	Tot.: 110 mq Tot. escluse aree scoperte: 101 mq	€ 695,93
Immobile a destinazione ordinaria <sup>2</sup>	Locale di deposito - Pertinenza abitazione principale cat. C/2	100,00%	€ 2.811,00	RC	Reggio Calabria				10 mq	Tot: 10 mq	€ 65,07

Di seguito il dettaglio dei beni immobili.

- 1) *Abitazione principale di tipo civile cat. A/2*, sita a Reggio Calabria (RC), in (Foglio: )  
 Particella: , Sub: ; Consistenza: 5,5 vani; Superficie catastale: totale 110 mq, totale escluse aree scoperte: 101 mq; Rendita: € 695,93) **ALL. N° 7A** "Visure catastali per immobile e per soggetto con relative planimetrie al 18/12/2020".

**\*Valore di stima € 46.116,00**

La suddetta valutazione è stata effettuata su "Borsino Immobiliare" (<https://www.borsinoimmobiliare.it/>) tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile, ovvero tipologia, superficie catastale, zona di ubicazione, condizioni generali dell'immobile, piano di collocazione dell'abitazione all'interno dell'edificio stesso e presenza dell'ascensore (**ALL. N° 30** "Valutazione abitazione principale da Borsino Immobiliare al 29/12/2020").

- 2) *Locale di deposito pertinenza dell'abitazione principale cat. C/2*, sito a Reggio Calabria (RC), in via (Foglio: , Particella: , Sub: Consistenza: 10 mq; Superficie catastale totale: 10 mq; Rendita € 65,07) **ALL. N° 7A** "Visure catastali per immobile e per soggetto con relative planimetrie al 18/12/2020".

**\*Valore di stima € 2.811,00**

La suddetta valutazione è stata effettuata su "Borsino Immobiliare" (<https://www.borsinoimmobiliare.it/>) tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile, ovvero tipologia, superficie catastale, zona di ubicazione, condizioni generali, piano di collocazione del locale di deposito all'interno dell'edificio (**ALL. N° 40** "Valutazione locale di deposito da Borsino Immobiliare al 21/12/2020").

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 48.927,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 13.980,72
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>€ 62.907,72</b>
Valore immobile prima casa + pertinenza abitazione	€ 48.927,00
Valore patrimonio al netto di prima casa + pertinenza abitazione	€ 13.980,72

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 3 anni.

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

Di seguito un prospetto relativo alla situazione reddituale dell'Istante rilevata dai modelli Persone Fisiche 2020 redditi 2019, 730/2019 redditi 2018, Persone Fisiche 2018 redditi 2017 e Certificazione Unica 2020 INPS (ALL. N° 5 - 5A - 5B - 5C).

<b>REDDITI DA PERSONE FISICHE anno 2020 redditi 2019</b>	
REDDITO LORDO	€ 20.077,00*
IMPOSTA NETTA	€ 2.283,00
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>€ 17.794,00</b>
<b>REDDITI DA DICHIARAZIONE 730 anno 2019 redditi 2018</b>	
REDDITO LORDO	€ 13.518,00
RITENUTE IRPEF	€ 777,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	€ 234,00
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018	€ 108,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019	€ 32,00
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>€ 12.367,00</b>
<b>REDDITI DA PERSONE FISICHE anno 2018 redditi 2017</b>	
REDDITO LORDO	€ 10.768,00
IMPOSTA NETTA	€ 0,00
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>€ 10.768,00</b>
Media redditi ultimi 3 anni:	€ 13.643,00
Reddito medio mensile:	€ 1.136,91

\*l'importo del reddito lordo relativo al modello Persone Fisiche 2020 redditi 2019 di € 20.077,00 è comprensivo del reddito relativo all'assegno di invalidità percepito dal Debitore dettagliato nella tabella seguente:

<b>REDDITO DA CERTIFICAZIONE UNICA anno 2020 redditi 2019 INPS</b>	
REDDITO LORDO	€ 3.334,50
IMPOSTA NETTA	€ 0,00
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>€ 3.334,50</b>

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, la media del reddito mensile degli ultimi 3 anni (2017 - 2018 - 2019) corrisponde ad € 1.136,91. Tuttavia, a seguito della dichiarazione di inidoneità lavorativa conseguente alle complicanze sorte durante un intervento chirurgico (intervento dovuto a stenosi del giunto pieloureterale sinistro associata a calcolosi renale sinistra caliceale inferiore a causa del quale, si verifica l'insorgere di un deficit del nervo radiale della mano destra, una semiparesi della stessa, che lo rende permanentemente inidoneo a svolgere l'attività lavorativa), la situazione debitoria ha dunque subito un ulteriore aggravamento in quanto il datore di lavoro del Richiedente ha comunicato l'impossibilità di proseguire la collaborazione professionale ed ha pertanto preannunciato il licenziamento nel mese di Marzo 2021, allo scadere del divieto di legge (ALL. N° 16 "Lettera di dimissioni Intervento ricovero 25/06/2019 - 06/07/2019", ALL. N°15 "Certificato di inidoneità lavorativa al 20/12/2019" e ALL. N° 48 "Dichiarazione "ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni" su situazione lavorativa al 14/01/2021"). Pertanto, nell'anno 2020 l'unico reddito percepito dall'Istante è quello dell'assegno di invalidità n° 04200532 cat. IOSPETT per un importo pari a € 515,06 (da ALL. N° 5C "Certificazione Unica 2020 INPS" e ALL. N° 6 "Certificato di pensione per l'anno 2020 - pensione nr. 04200532 categoria IOSPETT").

Di seguito una tabella riassuntiva della situazione reddituale:

		Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019
Debitore:	C.F.	€ 10.768,00	€ 12.367,00	€ 17.794,00
Altro Reddito		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale		€ 10.768,00	€ 12.367,00	€ 17.794,00

**MEDIA REDDITI ULTIMI 3 ANNI: € 13.643,00**

Da ALL. N° 5 - 5A - 5B - 5C

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella 6: Dati Redditali anno 2020

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	€ 515,06
Ulteriore reddito netto mensile	€ 0,00
<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>€ 515,06</b>

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Tabella 7: spese medie mensili anno 2020

Spese personali	
B) Totale spese mensili*	€ 507,43

\*il totale delle spese mensili sostenute dal Debitore è stato calcolato partendo dalla documentazione presente comprovante le stesse che sono così dettagliate (si vedano ALL. N° 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 31 - 32A - 34 - 35 - 36 - 37 - 47):

1. La voce "PRODOTTI ALIMENTARI" si riferisce alle spese relative all'anno 2020 per il sostentamento familiare, per un importo pari ad € 200,00 mensili, così come da dichiarazione del Debitore (ALL.N° 31 "Autodichiarazione spese alimentari mensili sostenute al 08.01.2021").
2. La voce "GAS" si riferisce a due fatture relative ai quadrimestri Gennaio - Aprile e Maggio - Agosto: la media fatture è stata calcolata dividendo l'importo totale delle fatture (GEN - APR € 64,45 + MAG - AGO € 53,62) di € 118,07 diviso 2 (numero dei quadrimestri considerati). Pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 14,75 (media fatture quadrimestrale € 59,03 diviso 4 mensilità) ALL. N°10 "Fatture utenze Gas Gennaio - Aprile, Maggio - Agosto".
3. La voce "ENERGIA ELETTRICA" si riferisce a tre fatture relative ai bimestri Dicembre - Gennaio, Febbraio - Marzo e Agosto - Settembre: la media fatture è stata calcolata dividendo l'importo totale delle fatture (DIC - GEN € 87,06 + FEB - MAR € 92,33 + AGO - SET € 108,15) di € 287,54 per 3 (numero dei bimestri considerati). Pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 47,92 (media fatture bimestrale € 95,84 diviso 2 mensilità) ALL. N°9 "Fatture utenze energia elettrica Dicembre - Gennaio, Febbraio - Marzo, Agosto - Settembre".
4. La voce "UTENZE TELEFONICHE" si riferisce a tre fatture relative a Marzo, Aprile e Settembre: la media fatture e la media mensile calcolate sono state ottenute dividendo l'importo totale delle fatture (MARZO € 33,50 + APRILE € 34,21 + SETTEMBRE € 27,39) di € 95,10 per 3 (numero delle mensilità considerate). Pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 31,70 (ALL. N°8 "Fatture utenze telefono Marzo - Aprile - Settembre 2020").
5. La voce "TARI" si riferisce a tre fatture: le prime due relative rispettivamente all'acconto e al saldo TARI 2019, la terza invece relativa all'acconto TARI 2020. La media fatture è stata calcolata dividendo l'importo totale delle fatture (ACCONTO ANNO 2019 € 292,00 + SALDO ANNO 2019 € 85,00 + ACCONTO ANNO 2020 € 283,00) di € 660,00 per 2 (numero delle annualità considerate). Pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 27,50 (media fatture annuale € 330,00 diviso 12 mensilità) ALL. N°12 "TARI 2019/2020".



## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

6. La voce "CONDOMINIO" si riferisce alla fattura relativa al totale delle spese condominiali sostenute nell'anno 2019: pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 43,52 (importo totale fattura di € 522,35 diviso 12 mensilità) ALL.N°11 "Situazione pagamenti Condominio 2019/2020".
7. La voce "ASSICURAZIONE AUTOMOBILE" si riferisce alla polizza assicurativa relativa all'anno 2020 del mezzo targato (Autovettura - Citroen c3 1.4 HDi 70 CV Classique) per un importo totale di € 980,00 annuali con pagamento semestrale (€ 510,00 per il periodo 19/03/2020-19/09/2020 e € 470,00 per il periodo 19/09/2020 – 19/03/2021): pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà € 81,66 (importo totale fattura di € 980,00 diviso 12 mensilità); la voce "BOLLO AUTOMOBILE" si riferisce all'anno 2020 in relazione al mezzo targato (Autovettura - Citroen c3 1.4 HDi 70 CV Classique) per un importo totale di € 148,50: pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 12,37 (importo totale fattura di € 148,50 diviso 12 mensilità) ALL.N.°32A "Contrassegno di assicurazione autovettura Citroen C3 targa ..." e ALL. N°36 "Ricevuta pagamento bollo 06/05/2020 autovettura Citroen C3 targa ...".
8. La voce "ASSICURAZIONE MOTOCICLO" si riferisce alla polizza assicurativa relativa all'anno 2020 del mezzo targato (Motociclo - Piaggio M38 var. 1 9) per un importo totale di € 340,00 annuali: pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà € 28,33 (importo totale annuale di € 340,00 diviso 12 mensilità); la voce "BOLLO AUTOMOBILE" si riferisce all'anno 2020 in relazione al mezzo targato (Motociclo - Piaggio M38 var. 1 9) per un importo totale di € 23,49: pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore, sarà di € 1,95 (importo totale fattura di € 23,49 diviso 12 mensilità) ALL.N°34 "Contrassegno di assicurazione Piaggio Liberty 125 targa ..." e ALL. N°35 "Ricevuta pagamento bollo 13/05/2020 Piaggio Liberty 125 targa ...".
9. La voce "SPESE SANITARIE" si riferisce alle spese relative all'anno 2020 per un importo totale di € 212,80: pertanto l'importo medio mensile, alla luce della documentazione fornita dal debitore sarà di € 17,73 (importo totale € 212,80 suddiviso per 12 mensilità) ALL.N°37 "Spese sanitarie 2020".

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

				MEDIA FATTURE	MEDIA MENSILE
<b>PRODOTTI ALIMENTARI<sup>1</sup></b>	-	ANNO 2020 €2.400,00	-	-	€ 200,00
<b>GAS<sup>2</sup></b>	GEN - APR € 64,45	MAG - AGO € 53,62	-	€ 59,03	€ 14,75
<b>ENERGIA ELETTRICA<sup>3</sup></b>	DIC - GEN € 87,06	FEB - MAR € 92,33	AGO - SET € 108,15	€ 95,84	€ 47,92
<b>UTENZE TELEFONICHE<sup>4</sup></b>	MARZO € 33,50	APRILE € 34,21	SETTEMBRE € 27,39	€ 31,70	€ 31,70
<b>TARI<sup>5</sup></b>	ANNO 2019 € 292,00 + € 85,00	ANNO 2020 € 283,00	-	€ 330,00	€ 27,50
<b>CONDOMINIO<sup>6</sup></b>	ANNO 2019 € 522,35	-	-	-	€ 43,52
<b>ASSICURAZIONE AUTOMOBILE<sup>7</sup></b>	-	ANNO 2020 € 980,00	-	-	€ 81,66
<b>BOLLO AUTOMOBILE<sup>7</sup></b>	-	ANNO 2020 € 148,50	-	-	€ 12,37
<b>ASSICURAZIONE MOTOCICLO<sup>8</sup></b>	-	ANNO 2020 € 340,00	-	-	€ 28,33
<b>BOLLO MOTOCICLO<sup>8</sup></b>	-	ANNO 2020 € 23,49	-	-	€ 1,95
<b>SPESE SANITARIE<sup>9</sup></b>	-	ANNO 2020 € 212,80	-	-	€ 17,73
<b>TOTALE</b>				<b>€ 474,07</b>	<b>€ 507,43</b>

La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo delle spese mensili suddivise per categoria:

ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	€ 200,00
Abitazione principale: Gas, energia elettrica, utenze telefoniche, TARI e spese condominiali	€ 165,39
Spese autovettura e motociclo (assicurazione, bollo)	€ 124,31
Servizi sanitari e spese per la salute	€ 17,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 507,43</b>

Da ALL. N°47

Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€ 7,63
Rata mensile debiti attuali	€ 389,50
Rapporto rata reddito disponibile attuale	€ 5104,85%
Rapporto rata reddito attuale	€ 75,62%

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 75,62%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 5104,85%.

Alla luce dei redditi e delle spese mensili sostenute, nello specifico considerando un reddito medio mensile di € 515,06 e delle spese medie mensili di € 507,43 (si veda ALL. N°47 "Dichiarazione spese mensili sostenute" al 08/01/2021"), allo stato attuale il Debitore non sarebbe in grado di sostenere la messa a disposizione mensile di € 200,00. Inoltre, in relazione a quanto scaturito dal calcolo della soglia di povertà assoluta dell'Istat (ALL. N° 46 "Calcolo soglia di povertà assoluta ISTAT al 11/01/2021"), considerando una famiglia di 2 componenti di età compresa tra i 60 e i 74 anni residente nel Sud Italia e in un Centro Area Metropolitana per cui la soglia di spesa minima dovrebbe aggirarsi intorno al valore di € 839,20, si può affermare che il nucleo familiare preso in esame si trova attualmente al di sotto della soglia di povertà assoluta. Pertanto, il Sig. [REDACTED], verrà sostenuto economicamente dalla garanzia del Sig. [REDACTED] che, in qualità di "cugino"(familiare di secondo grado) del Sig. [REDACTED] si è impegnato come da ALL. N° 41 "Lettera di impegno" al 11/01/2021" e ALL. N° 41A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" al 11/01/2021" a versare puntualmente e senza condizioni € 200,00 mensili in favore dell'Istante a soddisfazione dell'esigenza di esdebitamento per un totale di 75 mesi circa. Inoltre, il Debitore mette a disposizione del Piano il Conto titoli FV INSIEME FACILE n° 005361RM712 intestato a [REDACTED] presso Banca FIDEURAM per un importo di € 11.082,72 da versare come prima rata in un'unica soluzione nel mese di marzo 2021 a copertura delle spese prededucibili e della prima rata del debito residuo relativo al mutuo ipotecario immobiliare (ALL. N° 38 "Dettaglio conto titoli FV Insieme Facile n° 005361RM712").

### Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 75,62% come da tabella 8.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 515,06 e le spese pari a € 507,43 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

## **Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

## ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 9.

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Nei seguenti prospetti, invece, sono indicati il dettaglio delle spese prededucibili, il totale del debito attuale, lo stralcio dei debiti (espresso anche in percentuale) previsto nell'ipotesi dell'omologazione del seguente Piano del Consumatore e il totale del debito post Procedura al netto e al lordo delle spese prededucibili.

*SPESE PREDEDUCIBILI	
Organismo di Composizione della Crisi	€ 3.685,89
Spese legali Avv. Barbara Surace	€ 2.661,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.346,99</b>

**Da ALL. N°1C e 1D**

<b>Totale Debito Prima del Piano</b>	<b>€ 30.942,97</b>	
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	<b>€ 11.294,18</b>	<b>36,500%</b>
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE (al netto dei prededucibili*)</b>	<b>€ 19.648,79</b>	

<b>Totale debito prima del Piano</b>	<b>€ 30.942,97</b>
<b>Totale spese prededucibili</b>	<b>€ 6.346,99</b>
<b>Totale debiti prima del Piano (al lordo dei prededucibili*)</b>	<b>€ 37.289,96</b>
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	<b>€ 11.294,18</b>
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE (al lordo dei prededucibili*)</b>	<b>€ 25.995,78</b>

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare n. OE53075254275 del 25/06/2015 (Privilegiato immobiliare)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 30.942,97	100%	€ 30.942,97	63,500%	€ 19.648,79	36,500%

**Eventuale alternativa liquidatoria**

La legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 ha la finalità di soddisfare i creditori e al contempo la totale esdebitazione dell'Istante cercando di salvaguardare la prima casa. Nel caso del Sig. \_\_\_\_\_ è evidente che si tratti di debitore diligente ed incolpevole che suo malgrado, a seguito della dichiarazione di inidoneità lavorativa e conseguente preavviso di licenziamento da parte del datore di lavoro (**ALL. N° 48 "Dichiarazione "ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni" su situazione lavorativa \_\_\_\_\_ al 14/01/2021"**), è costretto a vivere con l'unico reddito percepito di € 515,06 (assegno di invalidità n° 04200532 cat. IOSPETT **ALL. N° 6 "Certificato di pensione per l'anno 2020 - pensione nr. 04200532 categoria IOSPETT"**) dai quali, sottratte le spese medie mensili, non si ricaverebbe l'importo necessario per la soddisfazione dell'esigenza di esdebitamento importo che, per tale ragione, è garantito dal Sig.

Domenico che si è impegnato a versare puntualmente e senza condizioni € 200,00 mensili in favore dell'Istante per la durata di 75 mesi circa ( si veda **ALL. N° 41 "Lettera di impegno \_\_\_\_\_ al 11/01/2021"** e **ALL. N° 41A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione \_\_\_\_\_ il 11/01/2021"**).

Premesso che l'ipotesi di riparto implementata nel Piano in oggetto tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione, facendo riferimento all'art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012, la regola generale sancisce che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbano essere soddisfatti integralmente. Esistono però delle macro eccezioni tra cui la prima, di nostro interesse, che attesta la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente "allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"(art. 7, comma 1, L. n. 3/2012).

Più semplicemente, tali crediti possono non essere soddisfatti integralmente quando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapienza del bene o del diritto in caso di liquidazione.

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Nella fattispecie, tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad € 48.927,00, importo calcolato sommando i valori di stima dell'abitazione principale e del locale di pertinenza, rispettivamente € 46.116,00 ed € 2.811,00 ( si veda ALL. N° 30 "Valutazione abitazione principale da "Borsino Immobiliare" al 29/12/2020" e ALL. N° 40 "Valutazione locale di deposito da Borsino Immobiliare al 21/12/2020"), nella migliore delle ipotesi di vendita, considerato un abbattimento del 60% del valore (tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica dovuta al Covid 19, con conseguente crisi economica e stagnazione del Mercato Immobiliare) si otterrebbe un ricavato al 40% del valore di vendita, stimato ad € 19.570,80.

Inoltre, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore del patrimonio immobiliare risente della minore attrazione che il mercato immobiliare riserva oggi anche alle vendite all'asta. Considerando che usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media "le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare" (da "I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito" di Bianca Lucia Mazzei da "Il Sole 24 Ore" ALL. N°39), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 3° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 60 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita della Prima casa con tale procedura, si ricaverebbe un ammontare inferiore all'importo messo a disposizione dal Signor Matteo Alfonso ai Creditori, che non potrebbe soddisfare Intesa Sanpaolo S.p.A in percentuale maggiore rispetto a quella stabilita nella presente proposta.

Pertanto, nel caso del mutuo ipotecario immobiliare n. **0E53075254275**, è evidente come la percentuale di soddisfazione stabilita (63,500%) sia stata calcolata cercando di rispettare l'attuale valore dell'immobile (ALL. N° 30) e di un'eventuale vendita all'asta riuscendo peraltro, con il nuovo piano di ammortamento previsto, ad estinguere il debito anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale prevista per il 01/08/2027 (i dati relativi al mutuo ipotecario immobiliare sono stati rilevati dall' ALL. N° 20 "Riscontro CRIF *il 10/06/2020*").

Dall'esame della documentazione in atti, sebbene liquidando l'intero patrimonio immobiliare il Debitore otterrebbe la totale esdebitazione con la soddisfazione al 100% dei creditori, dalla vendita dell'unica abitazione posseduta dall'Istante deriverebbe una nuova spesa mensile che si andrebbe ad aggiungere a quelle già presenti, ovvero un canone di affitto che nel territorio di residenza di riferimento comporterebbe una spesa media mensile di € 450,00 (ALL. N° 43 "Preventivo canone di locazione in Reggio Calabria al 16.12.2020 da Immobiliare RC"). Il pagamento del canone di affitto sarebbe una spesa insostenibile per il Debitore considerando il reddito dallo stesso percepito e le spese necessarie al sostentamento familiare già presenti.

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata
Mutuo Ipotecario immobiliare n. OE53075254275 del 25/06/2015 (Privilegiato immobiliare)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 19.648,79	€ 4.735,73*	75	31/03/2021

\* la prima rata di pagamento del debito residuo relativo al mutuo immobiliare n° OE53075254275 è di € 4.735,73, importo calcolato sottraendo alla somma totale ricavata dalla messa a disposizione del conto titoli n° 005361RM712 di € 11.082,72, le spese prededucibili di € 6.346,99. Dalla seconda rata di pagamento del debito residuo relativo al mutuo immobiliare n° OE53075254275 l'importo messo a disposizione dal Debitore sarà di € 200,00 mensili, esclusa l'ultima rata che sarà di € 113,06 (tale importo sarà garantito, come precedentemente specificato, dal Sig.

come da ALL. N° 41 "Lettera di impegno al 11/01/2021" e ALL. N° 41A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione al 11/01/2021").



## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	€ 515,06		
B - Spese mensili	€ 507,43		
	Attuali	Post Omologa	
C - Rate mensili	€ 389,50	Prima rata € 4.735,73 <sup>a</sup>	Ulteriori rate € 200,00 <sup>b</sup>
	Attuali	Post Omologa	
Rapporto tra reddito mensile attuale e spese mensili (A-B)	€ 7,63 <sup>c</sup>	€ 7,63 <sup>c</sup>	

a) la prima rata di pagamento del debito residuo relativo al mutuo immobiliare n° 0E53075254275 è di € 4.735,73, importo calcolato sottraendo alla somma totale ricavata dalla messa a disposizione del conto titoli n° 005361RM712 di € 11.082,72 (ALL. N° 38 "Dettaglio conto titoli FV Insieme Facile n° 005361RM712") le spese prededucibili di € 6.346,99;

b) dalla seconda rata di pagamento del debito residuo relativo al mutuo immobiliare n° 0E53075254275 l'importo messo a disposizione dal Debitore sarà di € 200,00 mensili esclusa l'ultima rata che sarà di € 113,06 (tale importo sarà garantito, come precedentemente specificato, dal Sig. ... come da ALL. N° 41 "Lettera di impegno ... al 11/01/2021" e ALL. N° 41A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ... al 11/01/2021");

c) l'importo di € 7,63 rappresenta il reddito mensile attuale disponibile per il Piano e deriva dal rapporto tra reddito medio mensile attuale di € 515,06 (ALL. N° 6 "Certificato di pensione per l'anno 2020 (pensione nr. 04200532 categoria IOSPETT)") e spese medie mensili attuali di € 507,43 (ALL. N° 47 "Dichiarazione spese mensili sostenute ... al 08/01/2021").

Come si evince da questa tabella, allo stato attuale il Debitore non potrebbe sostenere la rata mensile del mutuo, considerando che soltanto per coprire le spese mensili per il sostentamento della famiglia sia necessario

## Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

l'impiego quasi totale del reddito mensile percepito. Nel Piano in oggetto viene però proposto uno stralcio del debito con conseguente abbassamento della rata mensile che, seppure anche in questo caso insostenibile con il solo reddito del Debitore, diviene di possibile copertura grazie alla garanzia del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che, in qualità di "cugino" (familiare di secondo grado) del Sig. Matteo, si è impegnato come da **ALL. N° 41 "Lettera di impegno \_\_\_\_\_ al 11/01/2021"** e **ALL. N° 41A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione \_\_\_\_\_ al 11/01/2021"** a versare puntualmente e senza condizioni € 200,00 mensili in favore dell'Istante a soddisfazione dell'esigenza di esdebitamento e a salvaguardia dell'unica abitazione di proprietà del Debitore per un totale di 75 mesi circa. Inoltre, il Debitore mette a disposizione del Piano il Conto titoli FV INSIEME FACILE n° 005361RM712 intestato a \_\_\_\_\_ presso Banca FIDEURAM per un importo di € 11.082,72 da versare come prima rata in un'unica soluzione nel mese di marzo 2021 a copertura delle spese prededucibili e della prima rata del debito residuo relativo al mutuo ipotecario immobiliare. (**ALL. N° 38 "Dettaglio conto titoli FV Insieme Facile n° 005361RM712"**).

## **Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

## Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

## CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

## ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

## ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

*Con osservanza*

**Dott. Antonino Spanò**



**CRISI**  
Ministero della  
Giustizia  
Albo OCC n. 264

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2	Proprietà	100,00%	€ 46.116,00	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via	-		
Immobile a destinazione ordinaria	Locale di deposito – Pertinenza abitazione principale cat. C/2	Proprietà	100,00%	€ 2.811,00	Reggio Calabria	Reggio Calabria	V	-		

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno Immatric.	Valore di Stima
Autovetture	Citroen fc8hxb	100,00%	1		2004	€ 2.000,00
Motoveicolo o ciclomotore	Piaggio M38 var. 1	100,00%	1		2006	€ 898,00
Titoli (Azioni, BOT, CCT etc )	conto n. 005361RM712	100,00%	-	-	-	€ 11.082,72

Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO C: ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale	P. IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	00799960158	TO	Torino	10121	Piazza San Carlo, 156	accertamenti.fallimentari.isp@pec.intesasampaolo.com



ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	25/06/2015	0E53075254275	Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 50.000,00	€ 389,50	€ 30.942,97	Privilegiato immobiliare

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

**ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI**

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	Marzo 2021
Compensi e spese Gestore della Crisi	€ 3.685,89
Spese di Giustizia	€ 2.661,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.346,99</b>

Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

2021

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	→	→	3.685,89 €	→	→	→	→	→	→	→	→	→	3.685,89 €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	→	→	2.661,10 €	→	→	→	→	→	→	→	→	→	2.661,10 €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	→	→	4.735,73 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	6.535,73 €
													12.882,72 €

2022

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
													2.400,00 €

2023

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
													2.400,00 €

**2024**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
													2.400,00 €

**2025**

Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
													2.400,00 €

2026

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
													2.400,00 €

2027

Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE ANNUO
Compenso Procedura OCC/Gestore della crisi	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Liquidazione Giudiziale Compenso Avvocato	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	- €
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0E53075254275 del 25/06/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Privilegiato immobiliare)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	113,06 €	→	→	→	→	→	→	1.113,06 €
													<b>1.113,06 €</b>

TOTALE GENERALE  
25.995,78 €

ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	check list
Documenti di identità	0
Nomina Gestore della Crisi CILSE	1
Conferimento incarico Gestore della Crisi CILSE	1A
Dichiarazione accettazione e indipendenza Gestore della Crisi CILSE	1B
Comunicazione preventivo costi e spese CILSE	1C
Preventivo Avvocato Barbara Surace	1D
Certificato contestuale di Residenza e Stato di Famiglia al 05/03/2020	2
Autodichiarazione di Residenza e di Stato di Famiglia 08/01/2021	2A
Autocertificazione di Residenza al 08/01/2021	2B
Autodichiarazione di Residenza al 08/01/2021	2C
Certificato dei Carichi Pendenti	3
Dati anagrafici da Cassetto Fiscale	4
Ispezioni ipotecarie al 18/12/2020	4A
Modello Persone Fisiche 2020 redditi 2019	5
Modello 730/2019 redditi 2018	5A
Modello Persone Fisiche 2018 redditi 2017	5B
Certificazione Unica 2020 INPS	5C





Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Comunicazione INPS del 11/09/2019 relativa a liquidazione assegno di invalidità n. 04200532 cat. IOSPET con decorrenza 01/07/2019 + Comunicazione Riliquidazione e Conferma pensione definitiva al 17/08/2020	22
Riscontro PEC CTC – Consorzio Tutela Credito del 19/06/2020	23
Riscontro PEC Agenzia delle Entrate del 09/06/2020	24
Riscontro PEC Hermes del 03/06/2020	25
Riscontro PEC Camera di Commercio di Reggio Calabria del 01/06/2020	26
Riscontro PEC INAIL del 01/06/2020	27
Riscontro PEC Cerved del 04/06/2020	28
Lista Cartelle/Avvisi da saldare e saldati Agenzia Entrate - Riscossione al 14/01/2021	29
Valutazione abitazione principale da “Borsino Immobiliare” al 29/12/2020	30
Autodichiarazione spese alimentari mensili sostenute al 08/01/2021	31
Dati Automobile Citroen e Motociclo Piaggio	32
Contrassegno di assicurazione autovettura Citroen C3 targa	32A
Valutazione “Autounce” Automobile Citroen C3 targa al 04/11/2020	32B
Valutazione “motousate.it” Motociclo Piaggio targa al 05/11/2020	32C
Corrispondenza PEC Intesa Sanpaolo S.p.A. al 29/05/2020	33
Contrassegno di assicurazione Piaggio Liberty 125 targa	34
Ricevuta pagamento bollo 13.05.2020 Piaggio Liberty 125 targa	35
Ricevuta pagamento bollo 06.05.2020 autovettura Citroen C3 targa	36
Spese sanitarie 2020	37
Dettaglio conto titoli FV Insieme Facile n° 005361RM712	38

**Piano del Consumatore - Ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

"I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito" di Bianca Lucia Mazzei da "Il Sole 24 Ore"	<b>39</b>
Valutazione locale di deposito da "Borsino Immobiliare" al 21/12/2020	<b>40</b>
Lettera di impegno ..... al 11/01/2021	<b>41</b>
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ..... al 11/01/2021	<b>41A</b>
Tribunale di Prato 28 settembre 2016, N. R.G. 9/2016	<b>42</b>
Preventivo canone di locazione in Reggio Calabria al 16/12/2020 da Immobiliare RC	<b>43</b>
Autodichiarazione proprietà beni immobili ..... al 15/12/2020	<b>44</b>
Autodichiarazione atti in frode ..... al 15/12/2020	<b>45</b>
Calcolo soglia di povertà assoluta ISTAT al 11/01/2021	<b>46</b>
Dichiarazione spese mensili sostenute ..... al 08/01/2021	<b>47</b>
Dichiarazione "ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni" su situazione lavorativa ..... al 14/01/2021	<b>48</b>